



# COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

(Prov. di COSENZA)

## UFFICIO DEL SINDACO

Largo Municipio n°1 – 87047 San Pietro in Guarano (CS) – Tel. 0984.472541 - Fax 0984.472147  
E-mail : sindaco@comune.sanpietroin guarano.cs.it – Sito Internet : www.comune.sanpietroin guarano.cs.it

Ord. n. 008

Comune di San Pietro in Guarano

Pubblicazione in albo pretorio

del Comune per n. 60  
dal 1 APR. 2016 al 21 05 2016

### CENSIMENTO OBBLIGATORIO AMIANTO 1 APR. 2016

Il Sindaco  
(Stefano Principi)

#### IL SINDACO

**VISTO** il comma 5° dell'art. 12 della Legge 257/92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all' A.S.P. la localizzazione dei materiali contenenti amianto presenti all'interno di strutture e/o nei suoli.

**VISTO**, l'art.10 della citata legge che al 1° comma prevede l'adozione da parte delle regioni di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e che tali piani regionali devono prevedere, tra l'altro (comma 2° lettera L), il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti. e che, in conformità al comma 1° dell'art. 12 della suddetta legge, le Aziende Sanitarie Provinciali effettuino analisi del rivestimento dei suddetti edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali (attuale Agenzia del Territorio) e degli Enti Locali;

**VISTO** l'art. 12 al comma 1°, del D.P.R. 08/08/94 "Atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni per l'adozione di piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", che indica le procedure del censimento mentre al comma 2 dispone che il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e d'utilizzazione collettiva e per i blocchi d'appartamenti e, al comma 3° indica gli elementi informativi minimi da indicare da parte dei proprietari dei suddetti edifici pubblici;

**VISTO** il D.M. Sanità 06/09/1994 recante normative e tecnologie tecniche d'applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2, della citata Legge 27/03/1992 n.257;

**VISTA** la L.R. n°14 del 27/04/2014 - Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: "norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto", ed in particolare agli adempimenti di cui all'art. 6 commi 3 e 4 i quali prevedono che le Amministrazioni Comunali, per le finalità della legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del PRAC, con ordinanza sindacale, attivano uno sportello informativo/ricettivo per l'espletamento delle pratiche di censimento e ne danno pubblicità mediante affissione di avvisi presso le bacheche e gli uffici comunali, mediante sistemi informatici di proprietà e con il mezzo di stampa.

**VISTO** l'art. 15.5.1 dell'allegato "C" alla deliberazione della Giunta Regionale 17.06.2003, n. 454, "Linee guida per la protezione dell'ambiente, decontaminazione - bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di cui alla delibera di G.R. n. 9352 del 30.12.1996" e l'art. 15.8 dell'allegato C suddetto "censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto";

**VISTA** la nota della Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio n. 43421 di Prot. SIAR del 11/02/2016 e pervenuta a questo Ente con Pec il 16/02/2016, con la quale si rammentava la necessità di provvedere in ottemperanza a quanto previsto dalla citata LR 14/2014;

**VISTA** la parte IV del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti di bonifica dei siti inquinati;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

**VISTO** il Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 29/07/2004, n.248;

**CONSIDERATO** che occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte d'inquinamento e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA), vanno bonificati nelle norme di legge, previa disposizione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento e la messa in sicurezza dell'intero sito ai fine della tutela della salute pubblica.

**CONSIDERATO** che si ritiene necessario e urgente avviare il censimento sulla presenza dell'amianto sul territorio comunale al fine di evitare la dispersione di fibre nocive per la salute pubblica.

### **ORDINA**

- **a tutti i proprietari d'immobili con coperture in lastre di cemento amianto**, a tutti i proprietari di beni immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, nonché ai titolari o legali rappresentanti d'unità produttive o altro, di provvedere entro **il termine perentorio di giorni 60** dalla pubblicazione della presente ordinanza sindacale:

- **ad effettuare il censimento degli stessi mediante l'utilizzo di apposito modello** disponibile presso l'ufficio tecnico del Comune, sito in San Pietro in Guarano, Largo Municipio, 1 o scaricabile dal sito internet <http://www.comune.sanpietroinguarano.cs.it>. Le schede, debitamente compilate dal proprietario o dall'amministratore, o dal legale rappresentante dell'immobile, vanno spedite a mezzo raccomandata al Comune di San Pietro in Guarano oppure consegnate direttamente al Protocollo Generale dell'Ente o all'indirizzo PEC [comunesanpietroinguarano@pec.it](mailto:comunesanpietroinguarano@pec.it) entro e non oltre il termine anzidetto.

In seguito il Comune trasmetterà all' A.S.P. di Cosenza, distretto di Rende, tutte le schede pervenute per il prosieguo di competenza.

### **AVVERTE**

che la presentazione della scheda, sostituisce la comunicazione prevista, a carico dei proprietari degli immobili, ai sensi dell' articolo 12 – comma 5°, della legge 27.03.1992, n. 257, del D.P.R. 08.08.1994 – articolo 12 – comma 2°; per l'inosservanza di tale obbligo, è prevista la sanzione amministrativa **da € 2.582,29 a € 5.164,57**, ai sensi della suddetta Legge 27/03/1992, n. 257 – articolo 15, comma 4.

### **AVVERTE INOLTRE CHE**

qualora l'amianto presente nell'immobile, sia in condizione di precario fissaggio, dovranno essere **tempestivamente** adottati, i necessari provvedimenti per giungere a condizioni di stabile fissaggio e che in ogni modo, tutti i proprietari d'immobili in cui è presente amianto, devono provvedere in via **cautelativa**, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M. 06/09/1994 e precisamente:

- attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
- una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione delle parti in amianto;
- le indicazioni sulle azioni che s'intendono adottare ed i relativi tempi;
- il nome della figura designata con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
- il programma di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto di cui al par. 4 del D.M. 06/09/1994.

In particolare la valutazione del rischio di cui sopra, dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

- a) integro non suscettibile di danneggiamento;
- b) integro suscettibile di danneggiamento;
- c) danneggiato.

Qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che il materiale ricade nel caso a) non occorre attuare nessun intervento, mentre se ricade nel caso b) o c) è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del piano di lavoro da parte dell' A.S.P.

Chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto in pessimo stato di conservazione, nel territorio del Comune di San Pietro in Guarano, può presentare segnalazione scritta, al Comune sito in Largo Municipio, 1 tel. 0984/472524 - 25 al quale possono essere richieste eventuali informazioni, nei giorni lunedì e mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,30.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva dal momento della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Pietro in Guarano, dovrà inoltre essere affissa presso i luoghi ed esercizi pubblici e trasmessa alla A.S.P. di Cosenza distretto di Rende, all'A.R.P.A.CAL di Cosenza, alla Polizia Municipale del Comune di San Pietro in Guarano, al Comando Carabinieri e al Comando Corpo Forestale.

Gli operatori della Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 01 APR. 2016



IL SINDACO  
(Francesco Cozza)